

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1304

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAMPIERI, ENZO BALOCCHI, SAVIO, SODDU, BERTOLI,
FRASSON, ALBERTO ROSSI, TISCAR, ZANFERRARI AMBROSO**

Istituzione di un comitato permanente per la catalogazione nazionale delle opere d'arte e la loro circolazione

Presentata il 15 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prossima scadenza del 1992, che imporrà la libera circolazione delle merci nell'ambito dei paesi della Comunità economica europea, determinerà una serie di problemi per la salvaguardia delle opere d'arte italiane. Esse, infatti, corrono il rischio di uscire in misura imponente dal nostro Paese, depauperando in modo irreparabile il nostro immenso patrimonio artistico.

L'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEE, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, prevede in verità la possibilità di derogare al sistema della libera circolazione proprio in relazione, tra l'altro, al patrimonio artistico nazionale (e quello italiano è il più ricco del mondo). Occorre, tuttavia, considerare come, allo stato attuale, si riveli quanto mai necessario ed urgente istituire uno strumento

giuridico idoneo ad evitare il tanto temuto esodo delle opere d'arte.

In proposito, è opportuno sottolineare come in Italia non risulti ancora completato il sistema di catalogazione delle opere d'arte; si ritiene, pertanto, indispensabile, anzitutto, colmare questa lacuna.

Occorre, inoltre, determinare le modalità di applicazione della deroga prevista dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEE.

A tal fine, un adeguato strumento si può individuare nella costituzione di un comitato permanente di esperti, una sorta di osservatorio di alta competenza scientifica, che sovrintenda in modo funzionale alla attività di catalogazione, da esaurire nei tempi più brevi, e che, nello stesso tempo, si occupi in modo sistematico dei problemi legati alla circolazione delle opere d'arte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali un comitato permanente per l'esame e lo studio dei problemi della catalogazione nazionale delle opere d'arte e della loro circolazione.

2. Il comitato permanente opera alle dirette dipendenze del Ministro, che lo presiede.

3. Fanno parte di diritto del comitato permanente i direttori generali degli uffici centrali di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, i direttori degli istituti centrali di cui all'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e il comandante del nucleo speciale di tutela del patrimonio artistico.

4. Sono inoltre chiamati a far parte del comitato permanente otto esperti in materia di beni culturali di fama nazionale, nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Gli esperti durano in carica quattro anni ed il loro incarico è rinnovabile per una volta.